



**CAPITANERIA DI PORTO  
LIVORNO**

**Ordinanza n° 128/2008**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Livorno,

- VISTA** l'Ordinanza emanata congiuntamente dalla Capitaneria di Porto di Livorno e dall'Autorità Portuale di Livorno (rispettivamente n° 90 e n° 12) in data 21 giugno 2008 relativa all'utilizzo degli accosti pubblici;
- VISTO** il parere richiesto con nota n° 16160 in data 8.5.2008 da questa Capitaneria di Porto al superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine ai criteri di utilizzazione degli accosti pubblici;
- ATTESA** l'intervenuta espressione di parere da parte del superiore Ministero con dispaccio n° 9481 in data 24.7.08;
- ATTESA** la necessità di uniformarsi alle superiori decisioni in materia di utilizzazione degli accosti pubblici adottate in proposito dal suddetto Ministero;
- CONSIDERATA** la necessità di impartire agli utenti portuali le direttive applicative in materia di utilizzazione degli accosti pubblici del porto di Livorno, emanate in conformità alle decisioni ministeriali intervenute al riguardo;
- SENTITA** in proposito l'Autorità Portuale di Livorno;

**ORDINA**

- Art. 1) L'utilizzazione degli accosti pubblici del porto di Livorno deve essere improntata al disposto dell'art. 18 della Legge 84/94 con la precisazione, contenuta nel parere espresso dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al dispaccio in premessa, che è ammesso l'uso degli stessi accosti anche da parte del concessionario ex art. 18, purchè ... *“il concessionario ex art. 18 ...concluda ... un contratto di appalto di servizi con un'impresa autorizzata a svolgere operazioni portuali ai sensi del solo art. 16 della legge 84/94 e pertanto” autorizzata” ad operare alle banchine lasciate all'uso pubblico”*.  
Quanto sopra, fermo restando, per tali navi, quanto disposto al punto b), comma primo, e c) dell'art. 3 dell'Ordinanza a firma congiunta sopra citata.
- Art. 2) Restano vigenti tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza a “doppia firma” in data 21.6.08, in quanto non contravvengano le direttive di cui al parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sopra citate.
- Art. 3) La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno 11 agosto 2008 per consentire alle navi già in viaggio, previste arrivare nel porto di Livorno alle condizioni precedentemente vigenti, di effettuare le operazioni già programmate.

Livorno, 07 agosto 2008

IL COMANDANTE  
C.A. (CP) Sergio TAMANTINI